

DELIBERA N. 188/10/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 69/09/DIT avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4 della delibera 96/07/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 28 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 69/09//DIT del 1 dicembre 2009, notificato il 14 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in. Milano (20123) Piazza degli Affari 2- e sede secondaria in Roma al Corso d'Italia, 41 la violazione dell'art. 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 3 e 4, della delibera n. 96/07/CONS, per la trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, condotta

sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTE le controdeduzioni della società Telecom Italia S.p.A. e la relativa documentazione prodotta pervenuta con nota del 14 gennaio 2010, registrata al protocollo dell'Autorità n. 2161/2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Telecom Italia S.p.A.:

La società Telecom Italia S.p.A. ritiene che la contestazione dell'Autorità sia priva di giustificazione.

Nel verbale di contestazione alla società Telecom Italia S.p.A. viene eccepita la mancata comunicazione all'indirizzo di posta elettronica *pianitariffari@agcom.it* dell'indirizzo internet relativo ai propri piani tariffari per la reperibilità delle informazioni commerciali e delle relative condizioni contrattuali, nonché la mancata pubblicazione sul proprio sito web delle condizioni contrattuali applicabili per alcune offerte commercializzate.

Invero, la società interessata in occasione dell'entrata in vigore della delibera n. 96/07/CONS ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni ivi contenute, sia per i servizi di rete mobile sia per quelli di rete fissa, tenendo aggiornata costantemente l'Autorità tramite corrispondenza cartacea ed elettronica, completata da comunicazioni all'indirizzo *pianitariffari@agcom.it* con l'indicazione degli indirizzi delle relative pagine web dedicate ai consumatori.

Con particolare riferimento alla telefonia fissa, Telecom Italia S.p.A. ha reso disponibile ai consumatori tutte le informazioni indicate dalla delibera n. 96/07/CONS rendendole accessibili con apposito collegamento di navigazione dalla *home page* del sito www.187.it. A riprova di ciò, la Società interessata, oltre ad aver inviato al suindicato indirizzo internet una mail in data 12 marzo 2007 in perfetta coerenza con gli obblighi regolamentari, ha completato l'informativa con l'invio di una comunicazione di conferma del 15 marzo 2007, in cui sono state riepilogate tutte le attività di pubblicazione effettuate sui siti istituzionali.

Si rileva, altresì, che sia nell'atto di contestazione 69/09/DIT sia nella nota prot. n. 6716/DIT/09, non sono specificate le offerte commerciali che presenterebbero delle mancanze a livello di comunicazione tali da generare l'inottemperanza agli obblighi di trasparenza e informazione.

È, tuttavia, di rilievo considerare che Telecom Italia S.p.A. è una società di grandi dimensioni con una complessa struttura organizzativa interna in ragione della quale è ben possibile che l'aggiornamento dei percorsi di navigazione avvenga gradualmente e

non sia immediato senza, peraltro, volersi configurare una presunta violazione delle disposizioni regolamentari che postula volontarietà e coscienza.

L'eventuale circostanza che i consumatori non riescano provvisoriamente ad accedere agevolmente dal sito dell'Autorità all'aerea web del sito www.187.it dedicata alla trasparenza tariffaria non crea di per sé una carenza informativa, considerato che l'accesso diretto dal sito web comunque è garantito.

Ad ogni buon fine, Telecom Italia S.p.A. ha comunque provveduto a verificare la corrispondenza delle informazioni contenute sul sito con quanto prescritto dalla delibera n. 96/07/CONS attestandone l'esatta rispondenza.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di Telecom Italia S.p.A.

Le eccezioni sollevate dalla società risultano pienamente accoglibili.

Infatti, come sufficientemente dimostrato dalla società Telecom Italia S.p.A. le prescrizioni richieste dalla delibera n. 96/07/CONS sono state tutte pienamente osservate.

In vero, al momento del monitoraggio effettuato dal competente ufficio dell'Autorità, a causa di un errore di registrazione del *link* inviato da Telecom Italia S.p.A., la relativa pagina web è risultata irraggiungibile, dando luogo alla segnalazione dalla quale è scaturito l'avvio del procedimento sanzionatorio. Tuttavia, come sopra evidenziato, quanto accaduto non è imputabile alla predetta Società, avendo la stessa adempiuto agli oneri informativi a suo carico.

Per tali motivi si ritiene di poter accogliere integralmente le giustificazioni fornite da Telecom Italia S.p.A. in ordine alla assenza di responsabilità per le violazioni contestate.

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del d. lgs. 259/2003;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 69/09/DIT del 2009, avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in. Milano (20123) Piazza degli Affari 2- e sede secondaria in Roma al Corso d'Italia, 41, per le motivazioni summenzionate.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 28 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola